

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22

00153 Roma

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c.

Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Valutazione Ambientali

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

PEC: va@PEC.mite.gov.it

Napoli, li 18/06/2024

OGGETTO: [ID_7436] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 e nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto "Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato "Impianto fotovoltaico Bosco Cammino" della potenza di 79,21 MWp da realizzarsi nei comuni di Santa Maria La Fossa (CE) e Grazzanise (CE) e con cavidotto MT e Stazione Elettrica RTN "Cancello 380" sita in Cancello ed Arnone (CE)".

CONTRODEDUZIONI E ISTANZA DI RIESAME DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, DI CUI ALLA NOTA PROT. MIC|MIC_SS-PNRR_UO8|24/04/2024|0012264-P

Con la presente nota la scrivente società intende formulare le proprie controdeduzioni al parere negativo reso da Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (la "Soprintendenza") con nota prot. MIC|MIC_SS-PNRR_UO8|24/04/2024|0012264-P, in relazione all'impianto fotovoltaico "Bosco Cammino" in oggetto (di seguito, l'"Impianto") al fine di consentire alla Soprintendenza di operare un riesame del parere espresso, rivedendo il giudizio negativo espresso tenendo conto che l'area è ex lege idonea alla realizzazione di impianti rinnovabili.

Con la presente nota si forniscono quindi opportune e costruttive controdeduzioni e si allega al contempo un nuovo Studio di Inserimento Paesaggistico "SIP" (Elaborato RDA-06), una nuova Relazione sulle Opere di Mitigazione (Elaborato RDA-07), e relative Tavole di accompagnamento (Tavole TDA-16, TDU-10, TDAR-12 e TDA-13), volte a dimostrare l'inserimento e la compatibilità del progetto con il contesto paesaggistico e storico-architettonico circostante.

Si ritiene anzitutto doveroso evidenziare che l'area di progetto cade interamente in area idonea alla realizzazione di impianti rinnovabili ai sensi dell'art.20, comma 8, lettera c-quater, trattandosi di area: (i) priva di vincoli diretti; (ii) distante oltre 500 metri da beni tutelati ai sensi dell'art. 136 e della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004.

La società si avvale della progettazione della  STARENERGIA

Sede Legale: Via F. Giordani ,42 - 80122 Napoli - Tel.+39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876

Rea - NA1051228 – Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. PEC: campaniasolare@pecditta.com

Cod. Univoco 5RUO82D C.F e P.IVA 09700581219

Campania Solare s.r.l.

Come riconosciuto dallo stesso parere della Soprintendenza, l'impianto propriamente detto si colloca ai margini del "Canale Apramo" in area esterna rispetto alla fascia di 150 metri dalla sponda sottoposta a tutela ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. c) del Codice D.lgs. 42/04 (pagina 16 e 17 del parere della Soprintendenza). Ciò detto, la Soprintendenza sostiene comunque che l'impianto non ricadrebbe all'interno delle aree idonee, perché vi sarebbero interferenze dirette del progetto con beni tutelati e, pur mancando una puntuale disamina di tali interferenze, il parere sembra imputare un interessamento delle aree tutelate alla "costruzione del Cavidotto MT, per il quale sono previsti cospicui movimenti di terra e l'attraversamento di corsi d'acqua da realizzarsi mediante l'ancoraggio del/dei cavi sul fianco dell'opera esistente (spalletta del ponte), ovvero mediante TOC (trivellazione orizzontale controllata) garantendo l'assenza di interferenze con la sezione libera di deflusso dell'opera medesima". Sennonché l'art. 22 del D.Lgs. 199/2021 ha chiarito inequivocabilmente sul punto che la disciplina di favore riconosciuta agli impianti rinnovabili in area idonea si applica anche, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti. La ragione è quella, evidente, di impedire che l'interessamento di aree formalmente tutelate sotto il profilo paesaggistico da parte di opere minori e non visivamente percepibili (peraltro già escluse dall'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata") possa portare ad aggravii procedurali e/o ad un esito negativo del procedimento autorizzativo, in relazione a impianti che ricadono (per le opere principali) in area idonea.

Sul punto si fa inoltre presente che, come chiarito nello SIP, in corrispondenza dell'unica interferenza con un canale di bonifica (Fosso Cardito) sottoposto a tutela ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. c) del Codice D.lgs. 42/04, in prossimità dell'incrocio tra la Strada Provinciale 257 via Armando Diaz e la SP 18, si è deciso di non procedere mediante l'ancoraggio del/dei cavi sul fianco dell'opera esistente (spalletta del ponte) ma il cavidotto eseguirà l'attraversamento in modalità teleguidata TOC, al fine di non interessare seppur su strada asfaltata, l'area buffer di vincolo ex art.142 comma 1 lett c. e al fine di rientrare nella tipologia di opere che non necessitano di ottenere la paesaggistica ai sensi del DPR 31/2017 e s.m.i., trattandosi di intervento non visivamente percepibile.

In conclusione, diversamente da quanto affermato dalla Soprintendenza, il progetto rientra in area idonea, posto che:

- la stessa soprintendenza non ha rilevato la presenza di beni tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 nel raggio di 500 metri dal progetto;
- l'impianto fotovoltaico propriamente detto interessa aree non vincolate e le opere di connessione godono del medesimo regime ai sensi dell'art. 22, comma 1 ter del D.Lgs. 199/2021.

Dall'inclusione nel progetto nelle aree idonee discende pacificamente la necessità di operare un riesame del precedente parere, che muoveva da presupposti errati (come appunto la decisione di non considerare l'impianto in area idonea).

L'inclusione di un progetto in area idonea rappresenta una valutazione positiva di primo livello operata a monte dal legislatore, che determina una presunzione di compatibilità del progetto con i terreni interessati e una prevalenza dell'interesse alla produzione di energia.

Nell'esame in concreto del progetto, codesta Ecc.ma Soprintendenza è quindi tenuta a fornire una puntuale motivazione sul punto, tanto più alla luce dell'interesse che gli impianti rinnovabili rivestono a livello comunitario.

Il Regolamento (UE) 2022/2577 del 22 dicembre 2022, prorogato dal Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023, ha infatti riconosciuto che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete e la rete stessa siano *"d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica"* ed ha imposto agli stati membri di *accordare, nella pianificazione ed autorizzazione, priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi"*.

La società si avvale della progettazione della  STARENERGIA

Sede Legale: Via F. Giordani ,42 - 80122 Napoli - Tel.+39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876

Rea - NA1051228 – Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. PEC: campaniasolare@pecditta.com

Cod. Univoco 5RUO82D C.F e P.IVA 09700581219

Campania Solare s.r.l.

Nel caso di specie, l'impianto – oltre a insistere in aree idonee – si inserisce perfettamente nel contesto paesaggistico e storico-architettonico di riferimento, come puntualmente esposto nella documentazione integrativa allegata alla presente.

Nella documentazione allegata (Elaborati: RDA-06_SIP, RDA-07_Relazione Opere Mitigazione, Tavole TDA-16) si dimostra infatti che il *Reale Sito di Carditello*, seppur posto a distanza superiore a 5km dal confine più a est del parco fotovoltaico (e il cui perimetro tutelato della Tenuta del Real Sito è posto a una distanza superiore di 2 km dal confine del parco fotovoltaico stesso), risulta essere assolutamente non interessato né visivamente né percettivamente dal progetto in esame, non solo per la importante distanza, ma soprattutto per la interposizione di aree “antropizzate” che vi si frappongono tra i due siti, interrompendone la continuità territoriale. Infatti, si rileva che le due aree di interesse, da un lato il progetto in oggetto e dall'altro il *Reale Sito di Carditello*, sono separate e rese non intravvisibili a causa della presenza di siti di stoccaggio semipermanente di rifiuti che riportano altezze superiori ai 4.5 metri, quota, quest'ultima, dei pannelli in fase di massima estensione di alba e tramonto.

Nello SIP viene data attenzione anche all'evoluzione storica del paesaggio di bonifica richiamato nel parere della Soprintendenza, nonché alla presenza nella vasta area di interesse di numerosi elementi antropizzati quali discariche, serre dismesse, cementifici, ferrovie e l'aeroporto di Grazzanise.

Attraverso i diversi foto-inserimenti prodotti (Tavola TDA-16, TDAR-12 e TDAR-13) si dimostra anche come non vi sia alterazione del contesto visibile dalle aree tutelate essendo il progetto completamente non visibile dai corridoi ecologici del Fiume Volturno e del Canale Regi Lagni.

Preme inoltre evidenziare come il layout dell'impianto fotovoltaico sia stato appositamente discretizzato in 8 nuclei di sottocampi, proprio allo scopo di distribuire il carico del progetto diluendone la potenziale estensione. Tale scelta progettuale ha consentito di prevedere alberature e mitigazioni stradali che consentiranno di rendere i lotti ben integrati nel contesto agricolo e ridurre gli impatti che si sarebbero concentrati in caso di lotto unico. A tale proposito è stato individuato un progetto inserito nel PUC del comune di Santa Maria La Fossa che ha l'obiettivo di creare dei percorsi verdi (pedonali e ciclabili) al fine di riqualificare il territorio, a miglioramento e potenziamento delle infrastrutture viarie esistenti. Il progetto prevede infatti la piantumazione di alberature e la realizzazione di piste ciclabili per l'integrazione dei percorsi principali con l'intero sistema sentieristico rurale. Il progetto fotovoltaico della società proponente andrà quindi ad integrarsi perfettamente con quanto previsto dal PUC di Santa Maria la Fossa, in quanto i lotti che costituiscono il parco fotovoltaico si sviluppano proprio lungo gli assi viari oggetto di miglioramento. La valorizzazione degli assi stradali lungo i quali si sviluppa il progetto avverrà attraverso la presenza di percorsi pedonali e ciclabili adornati da alberature e vegetazione: i percorsi migliorati consentiranno di passeggiare in prossimità dei campi fotovoltaici, costituendo un unicum progettuale che abbia l'obiettivo di riqualificare il territorio circostante.

Da ultimo, si fa presente come il parere della Soprintendenza citi la provincia di Benevento, pur l'intervento essendo in provincia di Caserta, nonché la presenza di un parco eolico esistente nell'area, quando in realtà l'unico parco eolico presente nelle vicinanze è l'impianto di Durazzano posto a 31km dalle aree di interesse del progetto in oggetto.

Tutto quanto sopra evidenziato, sulla scorta della posizione espressa dalla Soprintendenza nel parere in oggetto nonché sulla base della Audizione organizzata dalla Commissione PNRR-PNIEC tenutasi il 21/05/2024, la scrivente società si è impegnata a collaborare con la Soprintendenza venendo incontro alle richieste pronunciate e predisponendo un progetto di inserimento paesaggistico. Si richiede quindi il riesame del parere espresso.

Napoli, 18/06/2024

Campania Solare

La società si avvale della progettazione della  STARENERGIA

Sede Legale: Via F. Giordani ,42 - 80122 Napoli - **Tel.**+39 081 060 7743 **Fax** +39 081 060 7876

Rea - NA1051228 – Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. **PEC:** campaniasolare@pecditta.com

Cod. Univoco 5RUO82D C.F e P.IVA 09700581219